**Immagine che contiene panda, orso, clipart, testo

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.**Immagine che contiene testo, uccello, becco, falcone

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.**Immagine che contiene Elementi grafici, logo, grafica, Carattere

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.**Immagine che contiene fiore

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

**COMUNICATO STAMPA**

**LO *SKYRACE DEL MAGLIO* SUL MONTE VELINO È CONTRO LA LEGGE**

***Sei Associazioni ecologiste diffidano il Comune di Magliano de’ Marsi dal realizzare la manifestazione sportiva prevista per il prossimo 19 ottobre nella Riserva Statale del Monte Velino***

L’Aquila, 13/10/2025 – Le Associazioni Appennino Ecosistema, Salviamo l’Orso, Lega Italiana Protezione Uccelli, ALTURA, WWF Abruzzo e Rewilding Apennines hanno appena inviato una **formale diffida al Comune di Magliano de’ Marsi (AQ), all’Associazione Sportiva Dilettantistica USA Sporting Club Avezzano** e, per conoscenza, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, al Gruppo Carabinieri Forestale dell’Aquila e all’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, **al fine di scongiurare la realizzazione della gara competitiva “Skyrace del Maglio” programmata nel territorio di Magliano de’ Marsi (AQ) per il prossimo 19/10/2025.** Secondo le Associazioni, le aree naturali protette devono essere fruite in punta di piedi, per osservare con rispetto la Natura e non per manifestazioni sportive fini a sé stesse.

Nel documento le Associazioni avvertono che, se la manifestazione si svolgesse nonostante la mancata autorizzazione da parte dell’Autorità di gestione della Riserva Naturale Orientata “Monte Velino” e l’attivazione della necessaria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II (valutazione appropriata), potrebbero esserci **gravi** **conseguenze penali per gli organizzatori e le Amministrazioni che autorizzassero la manifestazione.** Infatti, le normative vigenti nella R.N.O. “Monte Velino” (L. n. 394/1991, D.M. n. 427/1987 e D.M. 15/12/1984, Disposizioni del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro del 23/10/2019) **non consentono lo svolgimento di manifestazioni sportive come quella in oggetto.**

Lo svolgimento della manifestazione competitiva di corsa di montagna è programmato nel pieno del territorio della **Riserva Naturale Orientata “Monte Velino”,** in quello del **Parco Naturale Regionale** **Sirente Velino** e dell’area della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea **Zona di Speciale Conservazione IT7110206 “Monte Sirente e Monte Velino”,** dovesono presenti numerosi habitat e specie di interesse dell’Unione Europa, alcuni dei quali prioritari e considerati in stato di conservazione inadeguato o addirittura cattivo. Tra le pressioni/minacce sullo stato conservazione di questi habitat e di queste specie sono citati, nelle misure di conservazione sito-specifiche obbligatorie per legge (approvate con D.M. del 28/12/2018) gli **“Sport e i divertimenti all’aria aperta (attività ricreative)”.** Appare quindi chiaro che le attività preparatorie e quelle di svolgimento della manifestazione programmata sono idonee, almeno potenzialmente, a provocare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie e/o degli habitat, mettendo quindi in pericolo lo stato dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

Nella diffida, le Associazioni ricordano che tra gli obblighi previsti nelle Misure di conservazione sito-specifiche per la predetta ZSC (approvate con D.M. del 28/12/2018), è prevista la **“Regolamentazione delle manifestazioni turistico/sportive, per minimizzare e/o eliminare il disturbo alla fauna in aree e periodi sensibili”,** e che tale obbligo è stato soddisfatto dalle Autorità di gestione della ZSC adottando il “Disciplinare per lo svolgimento delle manifestazioni e delle competizioni sportive a basso impatto ambientale nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino (Delib. Cons. Dir. del Parco del 01/03/2022), che esclude esplicitamente il territorio della R.N.O. Monte Velino, ove lo stesso obbligo sarà soddisfatto attraverso l’approvazione del Piano di gestione della Riserva Statale “Monte Velino”. In base a tale Piano di gestione, formalmente proposto dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro e condiviso anche con le Associazioni durante le relative consultazioni avvenute all’inizio del corrente anno, ma non ancora vigente, le manifestazioni sportive potrebbero essere autorizzate, limitatamente alla zona C (Area di protezione) della Riserva stessa.

Le Associazioni sottolineano che **alla data di oggi non risulta ancora né attivata né conclusa la necessaria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II (valutazione appropriata)** relativa alla manifestazione, oltremodonecessaria**, in quanto lo Screening di livello I non è sufficiente a** dimostrare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, le azioni previste durante la manifestazione in oggetto non sono idonee ad incidere negativamente, almeno potenzialmente, sugli habitat e le specie, in particolare su quelli prioritari ed in stato di conservazione inadeguato o cattivo, così come previsto dalle vigenti Linee guida nazionali(del 2019) e regionali (del 2021) sulla V.Inc.A.. L’eventuale **parere motivato di non incidenza ambientale significativa** deve essere pubblicato sul sito web dell’Autorità competente (cosa ancora non avvenuta) e deve essere formulato sulla base di istruttoria compiuta da parte di **un’Autorità competente per la V.Inc.A. in possesso di adeguate competenze tecnico-scientifiche** (che non possono di certo essere possedute dall’Amministrazione Comunale di Magliano de’ Marsi), come anche confermato dalla recente sentenza del T.A.R. Abruzzo del 10/07/2025.

Se la manifestazione dovesse svolgersi ugualmente, potrebbero configurarsi gravi reati a carico degli organizzatori, quali quelli previsti dal **D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1** (Codice del paesaggio – *interventi eseguiti in assenza di autorizzazione in area vincolata,* con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20) e dagli **artt. 733-bis** *(Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto),* **727-bis** *(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)*e **452-quinquies** *(delitti colposi contro l’ambiente)* **del codice penale**, per aver posto in essere condotte colpose dalle quali è derivato il pericolo di deterioramento o compromissione degli habitat e delle specie di interesse dell’Unione Europea presenti nelle località ove è previsto lo svolgimento della manifestazione. Inoltre, potrebbero emergere chiare responsabilità penali anche a carico delle eventuali altre Amministrazioni che dovessero autorizzarla illegittimamente *(favoreggiamento reale,* **art. 379 del codice penale**).